

**CORTE DEI CONTI LOMBARDIA: LE PRESTAZIONI NON AUTORIZZATE ANTE L. 190/2012 SONO DI COMPETENZA DEL GIUDICE CONTABILE.  
SENTENZA N. 90 DEL 16 GIUGNO 2017 DELLA CORTE DEI CONTI**

**Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria**

Come è noto l'art. 53, comma 7, dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 (che detta norme in ordine a: Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi), ha stabilito che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

In caso di inosservanza del predetto divieto la norma prescrive che, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso ricevuto deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, all'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Il comma 7-bis dello stesso articolo specifica poi che l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Sulla base di tali prescrizioni un dipendente pubblico, sottoposto a procedimento disciplinare a seguito dello svolgimento di incarichi extraistituzionali in assenza di preventiva autorizzazione, veniva intimato di riversare all'amministrazione i compensi ricevuti in forza di tali incarichi.

Non adempiendo a tale invito allo stesso dipendente veniva notificata una cartella esattoriale, seguita dagli atti di pignoramento.

Il predetto dipendente, sostenendo la sussistenza della propria buona fede, ha proposto azioni davanti al giudice del lavoro ed al giudice tributario (che hanno però dichiarato il difetto di giurisdizione in forza del sopracitato comma 7-bis dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001).

In ultimo è stata pertanto adita la Corte dei conti, sezione per la Lombardia che, con sentenza n. 90 del 16 giugno 2017, ha osservato che il credito vantato dall'amministrazione pubblica non discende da una responsabilità amministrativo-contabile, ma dalla disposizione che impone al dipendente il riversamento dei compensi percepiti per attività extra lavorative non autorizzate.

Il credito dell'amministrazione pubblica deriva conseguentemente dalla mera antigiridicità della condotta omissiva posta in essere dal dipendente, espressamente sanzionata in modo predeterminato dalla norma, per cui non risulta necessario il previo accertamento del dolo o della colpa del trasgressore.

La Corte dei Conti ha chiarito quindi che è solo la omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore che testualmente costituisce ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 53 citato "ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti".

In conclusione la Corte dei Conti ha affermato la sussistenza della responsabilità amministrativa in capo al ricorrente osservando che l'omissione del versamento dei compensi percepiti aveva determinato un danno patrimoniale per ingiustificata minore entrata nel bilancio dell'ente pari all'importo totale di detti compensi.